

ORIGINALE

MODIFICATA CON DELIBERAZIONE
C.C.N. 51 DEL 2/10/2004

Mod. CC-SG-2004

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell' Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	37	OGGETTO: Utilizzazione zone agricole. Integrazione norme tecniche di attuazione del PRG. Provvedimenti.
DATA	28/4/2004	
SETTORE		
Proponente	3° - 1°	
Resp. Dell' esecuzione		
ANNOTAZIONI		

L' anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore ventuno, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla prima convocazione, in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale risulta quanto segue:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
FIOCCA Roberto - Sindaco	SI	MARCHIONNA Antonio - Consigliere	SI
SAMMARONE Paolo - Assessore	SI	ORSINI Salvatore - Consigliere	SI
BUZZELLI Claudio - Assessore	SI	CARUSO Angelo - Consigliere	SI
BUZZELLI Nicola - Assessore	SI	ZACCARDI Maurizio - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Assessore	SI	BALZANO Franco - Consigliere	SI
SAMMARONE Paolo - Assessore	SI	BIASELLA Gaetano - Consigliere	SI
UZZEO Roberto - Assessore	SI	CARLINI Franco - Consigliere	SI
CALABRESE Antonio - Consigliere	SI	SCIOLI Erminia - Consigliere	SI
CATINI Francesco - Consigliere	SI		
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco	17	Consiglieri presenti ad apertura di seduta	16
Consiglieri in carica incluso il Sindaco	17	Consigliere entrato in carica durante la seduta	1
		Consiglieri assenti ad apertura di seduta	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Emilio Corradini. Assume la presidenza della seduta il Sig. Roberto Fiocca nella sua qualità di Sindaco. Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

Successivamente all' apertura della seduta sono usciti dall' aula consiliare i consiglieri: MUROLO Umberto, ROMANO Alfredo, BALZANO Franco, CARUSO Angelo, BIASELLA Gaetano, UZZEO Roberto e ORSINI Salvatore.

Successivamente all' apertura della seduta sono entrati o rientrati nell' aula consiliare i consiglieri: BALZANO Franco, MUROLO Umberto, CARUSO Angelo, BIASELLA Gaetano e UZZEO Roberto.

Il Presidente cede la parola al consigliere CARUSO Angelo (Polo per Castello) il quale relaziona in merito alla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di CASTEL DI SANGRO è dotato di P.R.G., regolarmente approvato e vigente, ai sensi della L.17/8/1942 n° 1150, giusta deliberazione di C.R. n° 61/3 del 29/12/1987 e successiva delibera di G.R. n° 6285 del 13/10/92, di presa d'atto di avvenuto recepimento delle prescrizioni e statuizioni;
- che il PRG suddivide il territorio comunale in diverse zone urbanistiche, attuabili sia con pianificazioni di secondo grado che direttamente in taluni ambiti, tra cui quello agricolo disciplinato dall'art.15 delle N.T.A.;
- che la citata zona agricola si suddivide a sua volta in tre sottozone M1- M2- M3, in cui sono consentiti interventi connessi alla conduzione del fondo e residenziali, nonché attività di tipo agrituristico, secondo gli indici riportati nel precitato art.15;
- che nel vigente Piano Regolatore Generale non sono stati individuati ambiti nei quali poter collocare impianti per lo svolgimento di attività sportivo-turistico-ricreative, per motocicli e automobili fuori strada, su fondo sterrato;
- che, al fine di disciplinare tale sentita esigenza, l'amministrazione comunale intende stabilire in quali ambiti urbanisti sia possibile realizzare a tempo determinato percorsi per dette attività, senza incidere in maniera irreversibile sull'assetto del territorio;

CONSIDERATO:

- che detti interventi non possono trovare collocazione all'interno o nelle immediate vicinanze dei centri abitati, in quanto evidentemente incompatibili con le esigenze dell'ambito urbano, ove sono state individuate dal PRG le zone per servizi pubblici e privati;
- che detti interventi sono comunque riconducibili alla categoria di impianti di interesse pubblico, sostanziandosi però in semplici sistemazioni di terreno, tali da creare percorsi per i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività sportivo – ricreative di che trattasi;
- che una soluzione definitiva alla problematica in parola potrà essere trovata soltanto con la variante al Piano Regolatore Generale, tuttora in itinere, nella quale si dovranno individuare gli ambiti nei quali prevedere la realizzazione di tali impianti e/o strutture;
- che da una valutazione comparativa eseguita tra il genere di attività e la vigente strumentazione urbanistica vigente, si rileva che l'ambito ideale ove consentire, nelle more del nuovo piano urbanistico, la realizzazione di tali impianti sono le zone agricole, in quanto queste sono le uniche che rispondono alle predette esigenze;

RITENUTO:

- che, ai fini della regolamentazione di tali interventi si rende necessario un atto di individuazione delle zone nelle quali consentirli, tale da comportare una deroga - con effetto integrativo e transitorio - all'interno della disciplina del PRG nella parte relativa agli interventi ammissibili nella zona agricola - sottozona M1 e M2;
- che la autorizzazione concessa alle predette attività deve essere limitata ad un periodo non superiore a 5 (cinque) anni, con obbligo di ripristini dello stato dei luoghi, talché il procedimento non deve essere aggravato in quanto non costituisce una variante al PRG di cui all'art. 21 della L.R.18/83;
- che parimenti i fabbricati esistenti o da realizzare a scopo di rimessa o comunque pertinenti all'attività principale, sono soggetti alla stessa sorte, ovvero l'uso alle predette destinazioni è a tempo determinato, in quanto legato allo stesso periodo di validità dell'autorizzazione concessa per l'installazione dell'impianto,
- che, l'ammissibilità temporanea di tali attività non stravolge la disciplina dettata dal PRG, in quanto non si determina una trasformazione definitiva del territorio, poiché trattasi di opere facilmente rimovibili;

VISTA la L.R. 12/4/1983 n.18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. R. 27/4/95 n.70 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso a norma dell' art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta della presente deliberazione, che si allega in calce alla stessa dal Funzionario Responsabile del settore 3° - Ufficio 1° Urbanistica-Edilizia in ordine alla "regolarità tecnica";

A maggioranza di voti espressi nelle forme di legge, con n. 11 (dodici) voti favorevoli e n. 4 (quattro) voti astenuti (CARLINI Franco, BALZANO Franco, BIASELLA Gaetano e SCIOLI Erminia),

DELIBERA

- 1) Con riferimento a quanto in premessa sono individuati, quali ambiti per la collocazione a tempo determinato - per la durata massima di anni di cinque - di impianti per lo svolgimento di attività sportivo-turistico-ricreative di natura motociclistica e automobilistica su fondo sterrato, le zone agricole di tipo M1 e M2 del vigente PRG.
- 2) Stabilire che tale individuazione resta valida fino all'adozione della variante al Piano Regolatore Generale, salvo l'ulteriore periodo di efficacia degli eventuali atti autorizzatori nelle more già rilasciati.
- 3) Stabilire che, per effetto dei precedenti punti, nelle zone sopra individuate la superficie minima del lotto, ai fini della edificazione di manufatti pertinenziali finalizzati all'impianto, dovrà essere pari a mq 10.000.
- 4) Stabilire che la realizzazione e/o installazione di manufatti è subordinata al rilascio del permesso a costruire mentre i tracciati e/o piste e quant'altro ad esse connesse (accessi, protezioni, ecc.) sono autorizzati mediante determina del responsabile del servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente atto.
- 5) Stabilire che l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui alla presente deliberazione è demandata al funzionario responsabile del settore III°, previa stipula di atto d'obbligo - in forma pubblica - registrato e trascritto contenente l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi, nonché della destinazione dei fabbricati adibiti a pertinenza dell'attività principale.
- 6) Stabilire che il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui sopra è subordinato all'ottenimento dei pareri e/o nulla-osta degli Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli.

DICHIARA

A maggioranza di voti espressi nelle forme di legge, con n. 11 (undici) voti favorevoli e n. 4 (quattro) voti astenuti (CARLINI Franco, BALZANO Franco, BIASELLA Gaetano e SCIOLI Erminia), la presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
(Avv. Roberto Fiocca)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Claudio Buzzelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)

---oOo---

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

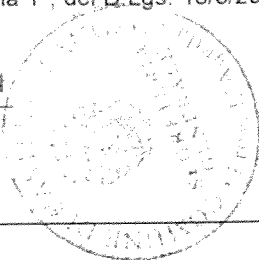
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, in quanto proponente, parere favorevole, sotto il profilo della "regolarità tecnica", sulla PROPOSTA della presente deliberazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Ing. Elio Frabotta)

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 - comma 1°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II 13 MAG. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Emilio Corradini)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II 13 MAG. 2004

L'IMPIEGATO ADDETTO

(Nicolina Santostefano)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 13 MAG. 2004 a norma dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II 10 GIU. 2004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE I°

(Dott. Vincenzo Cannone)